



## ***STATUTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA***

Approvato con delibere di Consiglio Provinciale n. 3 del 26/1/2000 e n. 33 del 22/3/2000.  
Approvato dall'Organo Regionale di Controllo con atti n. 25 del 5/4/2000.  
Modificato con atti n. 8 del 28/01/2004, n. 16 del 18/02/2004, n. 24 del 25/02/2004, n. 68 del 21/04/2004, n. 49 del 31.3.2005, n. 108 del 18.7.2007

In vigore dal 15 maggio 2000

## PROVINCIA DI CREMONA

### INDICE

#### TITOLO I

##### PRINCIPI GENERALI

###### CAPO I

###### PROVINCIA DI CREMONA

Art. 1	Provincia di Cremona	pag. 2
Art. 2	Territorio	pag. 2
Art. 3	Capoluogo e Sede	pag. 3
Art. 4	Gonfalone, stemma e sigillo	pag. 3

###### CAPO II

###### FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 5	Funzioni proprie	pag. 3
Art. 6	Funzioni amministrative regionali esercitate tramite uffici provinciali	pag. 3
Art. 7	Funzioni di cooperazione con paesi esteri	pag. 3
Art. 8	Funzioni amministrative	pag. 3
Art. 9	Funzioni di promozionali, di coordinamento e di realizzazione di opere di interesse provinciale	pag. 3
Art. 10	Compiti di programmazione	pag. 4
Art. 11	Promozione e sviluppo del Terzo Settore	pag. 4
Art. 12	Ambienti fluviali e navigazione	pag. 4
Art. 13	Altre funzioni	pag. 5

###### CAPO III

###### ALBO PRETORIO

Art. 14	Albo Pretorio	pag. 5
---------	---------------	--------

#### TITOLO II

##### CIRCONDARI

Art. 15	Circondari	pag. 5
Art. 16	<i>(abrogato)</i>	pag. 5
Art. 17	<i>(abrogato)</i>	pag. 5
Art. 18	<i>(abrogato)</i>	pag. 5
Art. 19	<i>(abrogato)</i>	pag. 5

#### TITOLO III

##### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

###### CAPO I

###### PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 20	Principi	pag. 5
Art. 21	Riunioni e assemblee	pag. 6
Art. 22	Istanze, petizioni e proposte	pag. 6
Art. 23	Consultazioni	pag. 6
Art. 24	Consulte	pag. 6
Art. 25	Referendum	pag. 6

###### CAPO II

###### DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Art. 26	Principi	pag. 7
Art. 27	Accesso agli atti ed alle informazioni	pag. 7

###### CAPO III

###### DIFENSORE CIVICO

Art. 28	Istituzione	pag. 7
Art. 29	Funzioni	pag. 7
Art. 30	Elezioni	pag. 8
Art. 31	Ineleggibilità	pag. 8
Art. 32	Incompatibilità	pag. 8
Art. 33	Obbligo di residenza	pag. 8
Art. 34	Durata in carica	pag. 8
Art. 35	Cessazione dalla carica (dimissioni, decadenza, revoca)	pag. 8
Art. 36	Sede indennità e mezzi	pag. 9

PROVINCIA DI CREMONA

Art. 37	Convenzioni	pag. 9
TITOLO IV		
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE		
Art. 38	Organi Istituzionali	pag. 9
CAPO I		
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA		
Art. 39	Elezione	pag. 9
Art. 40	Primi adempimenti	pag. 9
Art. 41	Distintivo del Presidente	pag. 9
Art. 42	Competenze	pag. 9
Art. 43	Funzioni vicarie	pag. 10
Art. 44	Cessazione dalla carica	pag. 10
CAPO II		
CONSIGLIO PROVINCIALE		
Art. 45	Autonomia del Consiglio Provinciale	pag. 10
Art. 46	Elezione	pag. 10
Art. 47	Composizione	pag. 10
Art. 48	Durata in carica	pag. 10
Art. 48bis	Maggioranza e minoranze	pag. 10
Art. 49	Presidente e Vicepresidente del Consiglio	pag. 11
Art. 50	Compiti del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio	pag. 11
Art. 50bis	Revoca del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente	pag. 11
Art. 51	Competenze	pag. 12
Art. 52	Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo	pag. 12
Art. 53	Consiglieri Provinciali	pag. 13
Art. 53bis	Trattamento economico dei Consiglieri	pag. 13
Art. 54	Decadenza per mancata partecipazione alle sedute	pag. 13
Art. 55	Gruppi Consiliari	pag. 14
Art. 56	Nomina dei Capigruppo	pag. 14
Art. 57	<i>(abrogato)</i>	pag. 14
Art. 58	Commissioni Consiliari	pag. 14
Art. 58bis	Ufficio di Presidenza	pag. 14
Art. 59	Pari Opportunità	pag. 14
Art. 60	Commissione per le Pari Opportunità	pag. 15
Art. 61	Prima convocazione del Consiglio Provinciale	pag. 15
Art. 62	Funzionamento del Consiglio Provinciale	pag. 15
Art. 63	Adunanze di prima e seconda convocazione	pag. 15
Art. 64	Proposte di deliberazione	pag. 15
Art. 65	Sedute pubbliche e segrete	pag. 15
Art. 66	Deliberazioni	pag. 16
Art. 67	Astensioni	pag. 16
Art. 68	Scioglimento del Consiglio	pag. 16
CAPO III		
LA GIUNTA PROVINCIALE		
Art. 69	Giunta Provinciale	pag. 16
Art. 70	Composizione	pag. 16
Art. 71	Ineleggibilità e incompatibilità	pag. 17
Art. 72	Mozione di sfiducia	pag. 17
Art. 73	Decadenza della Giunta	pag. 17
Art. 74	Competenze	pag. 17
Art. 75	Competenze surrogatorie	pag. 17
Art. 76	Adunanze e deliberazioni	pag. 17
Art. 77	Regolamento interno	pag. 18
Art. 78	Partecipazione degli Amministratori Provinciali ad Organismi vari	pag. 18

PROVINCIA DI CREMONA

CAPO IV		
CONTROLLO SUGLI ORGANI		
Art. 79	Controllo sugli organi	pag. 18
TITOLO V		
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO (GESTIONALE)		
CAPO I		
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		
Art. 80	Uffici provinciali e servizi	pag. 18
CAPO II		
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE		
Art. 81	Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale	pag. 18
Art. 82	Forum delle Organizzazioni Sindacali Aziendali	pag. 18
Art. 83	Regolamento organico del personale	pag. 18
Art. 84	Commissioni giudicatrici dei concorsi	pag. 18
Art. 85	Obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile	pag. 18
CAPO III		
SEGRETARIO GENERALE		
Art. 86	Segretario Generale	pag. 19
Art. 87	Funzioni	pag. 19
Art. 88	Vicesegretario	pag. 19
CAPO IV		
DIRIGENZA		
Art. 89	Dirigenza	pag. 20
Art. 90	Competenze dei dirigenti	pag. 20
Art. 91	Direzioni di settore e coordinamento	pag. 20
Art. 92	Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale	pag. 20
Art. 93	Responsabilità di direzione	pag. 20
Art. 94	Conferenza dei dirigenti e conferenza programmatica di progetto	pag. 21
CAPO V		
SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI		
Art. 95	Forme di gestione	pag. 21
Art. 96	Aziende speciali	pag. 21
Art. 97	Istituzioni	pag. 22
Art. 98	Società a partecipazione provinciale	pag. 23
CAPO VI		
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE		
Art. 99	Consorzi	pag. 23
Art.100	Convenzioni	pag. 24
Art.101	Accordi di programma	pag. 24
TITOLO VI		
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE		
CAPO I		
ORDINAMENTO FINANZIARIO		
Art.102	Ordinamento finanziario	pag. 24
Art.103	Finanza locale provinciale	pag. 24
Art.104	Demanio e patrimonio	pag. 24
CAPO II		
ORDINAMENTO CONTABILE		
Art.105	Ordinamento contabile	pag. 25
Art.106	Bilancio e programmazione finanziaria	pag. 25
Art.107	Piani finanziari e mutui	pag. 25
Art.108	Risultati e controllo di gestione	pag. 25
Art.109	Conto consuntivo	pag. 25
CAPO III		
CONTRATTI		
Art.110	Contratti	pag. 25

PROVINCIA DI CREMONA

CAPO IV		
TESORERIA		
Art.111	Tesoreria	pag. 25
CAPO V		
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		
Art.112	Collegio dei Revisori	pag. 25
TITOLO VII		
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		
CAPO I		
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		
Art.113	Disposizioni generali	pag. 26
Art.114	Responsabile del procedimento amministrativo	pag. 26
Art.115	Termini dei procedimenti	pag. 26
Art.116	Tesserino di riconoscimento dei dipendenti provinciali	pag. 26
Art.117	Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico	pag. 27
Art.118	Partecipazione ai procedimenti	pag. 27
Art.119	Semplificazione dei procedimenti	pag. 27
Art.120	Atti amministrativi monocratici	pag. 27
TITOLO VIII		
RESPONSABILITA'		
CAPO I		
RESPONSABILITA'		
Art.121	Responsabilità	pag. 27
Art.122	Patrocinio legale	pag. 28
TITOLO IX		
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
CAPO I		
Art.123	Norma di rinvio	pag. 28
Art.124	Revisione e modifica dello Statuto	pag. 28

Pagina  
Intenzionalmente  
Bianca

**TITOLO I**  
**PRINCIPI GENERALI**  
**CAPO I**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**Art. 1**

**Provincia di CREMONA**

1. La Provincia di Cremona è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. La Provincia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo in forme e modi compatibili con le peculiari caratteristiche storiche e ambientali.
3. La Provincia di Cremona - che vanta una storia di impegno sociale e civile e di lotte condotte dai suoi cittadini per la libertà e la democrazia - esercita le sue funzioni in coerenza con le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione alla Repubblica. Informa le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti agli obiettivi di piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona. Ispira la propria attività al principio di solidarietà e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.
4. La Provincia ha autonomia statutaria, regolamentare, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. La Provincia è titolare di funzioni proprie. Esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. La Provincia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. La Provincia di Cremona ispira altresì la sua azione alla convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale e all'insieme delle norme comunitarie.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 8.6.1990, n. 142, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi contenuti in tale legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

**Art. 2**

**Territorio**

1. La Provincia di Cremona è costituita dalla cultura, dalle tradizioni, dalla storia, dalla popolazione e dai territori dei seguenti comuni:  
Acquanegra Cremonese, Agnadello, Annicco, Azzanello, Bagnolo Cremasco, Bonemerse, Bordolano, Ca' d'Andrea, Calvatone, Camisano, Campagnola, Cremasca, Capergnanica, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Capralba, Casalbuttano ed Uniti, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Casalmaggiore, Casalmorano, Casteldidone, Castelgabbiano, Castelleone, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Chieve, Cicognolo, Cingia de' Botti, Corte de' Cortesi con Cignone, Corte de' Frati, Credera Rubbiano, Crema, Cremona, Cremosano, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Dovera, Drizzona, Fiesco, Formigara, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Gombito, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Gussola, Isola Dovarese, Izano, Madignano, Malagnino, Martignana di Po, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Motta Baluffi, Offanengo, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Palazzo Pignano, Pandino, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pianengo, Pieranica, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivarolo del Re ed Uniti, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, San Bassano, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Sergnano,

Sesto ed Uniti, Solarolo Rainerio, Soncino, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Spineda, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torlino Vimercati, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate, Vescovato, Volongo, Voltido.

**Art. 3**  
**Capoluogo e Sede**

1. La sede della Provincia di Cremona è nella città di Cremona. La Provincia esercita le proprie funzioni anche in altre sedi dislocate sul territorio.

**Art.4**  
**Gonfalone, stemma e sigillo**  
1. La Provincia di Cremona quale segno distintivo ha un proprio gonfalone, stemma e un proprio sigillo adottati ed approvati nei modi di legge.  
2. L'uso del gonfalone, dello stemma e del sigillo è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di regolamentare la concessione in uso dello stemma ad altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale.

**CAPO II**  
**FUNZIONI DELLA PROVINCIA**

**Art. 5**  
**Funzioni proprie**  
1. La Provincia è titolare delle funzioni amministrative proprie previste dalla legge.  
2. La Provincia esercita le funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale vengono esercitate dalla Provincia sulla base di attribuzione attuata con legge regionale.  
3. La Provincia accetta ed esercita le funzioni delegate dalla Regione solo se contemporaneamente ad esse vengano attribuite le risorse necessarie a rendere effettivo il loro esercizio.

4. La Provincia promuove e sostiene con idonee iniziative ogni possibile decentramento dello Stato e della Regione.

**Art. 6**  
**Funzioni amministrative regionali esercitate tramite uffici provinciali**  
1. Ai sensi dell'art.118 comma 3 della Costituzione gli uffici della Provincia possono esercitare funzioni amministrative di competenza della Regione Lombardia se congruamente finanziate.

**Art. 7**  
**Funzioni di cooperazione con paesi esteri**  
1. La Provincia di Cremona persegue forme di cooperazione e di sviluppo dei popoli attraverso iniziative di carattere culturale e sociale.  
2. La Provincia, nell'azione di cooperazione e solidarietà concreta con i poteri locali e regionali di ogni paese, si propone anche di apportare il suo contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo e della sua dignità nella ricerca permanente della pace e della giustizia.

**Art. 8**  
**Funzioni amministrative**  
1. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale ad essa attribuite dalla legislazione statale.  
2. La Provincia esercita altresì le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa conferiti con i provvedimenti regionali di riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.

**Art. 9**  
**Funzioni promozionali, di coordinamento e di realizzazione di opere di interesse provinciale**  
1. La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività e servizi e realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale, ambientale e turistico,

sia in quello sociale, culturale, sportivo, ricreativo e dello spettacolo.

2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici.

3. La Provincia, in collaborazione con i Comuni ed altri Enti o Associazioni e sulla base di programmi, promuove, inoltre, iniziative volte alla valorizzazione della presenza universitaria della formazione superiore e del loro potenziamento sul territorio nazionale.

#### **Art. 10**

##### **Compiti di programmazione**

1. La Provincia ha i seguenti compiti di programmazione:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

2. La Provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;

e) i piani di coordinamento di settore, in accordo con i Comuni interessati.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che

assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. La Provincia cura e sollecita che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino ai piani territoriali di coordinamento della Provincia e tengano conto dei suoi programmi pluriennali.

#### **Art. 11**

##### **Promozione e sviluppo del Terzo Settore**

1. La Provincia riconosce e promuove il Terzo Settore nella pluralità delle sue forme (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale) quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e della comunità nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e provinciale, nel rispetto dei principi del pluralismo e delle pari opportunità.

2. La Provincia adempie alla funzione di tenuta del Registro Provinciale dell'associazionismo in attuazione della normativa vigente.

Il Presidente della Provincia può convocare in apposita conferenza le associazioni iscritte al Registro, al fine di migliorare la comunicazione e la reciproca informazione.

L'iscrizione al Registro non dà luogo ad un diritto di ricevere finanziamenti dalla Provincia.

**Art. 12**

**Ambienti fluviali e navigazione**

1. Per collocazione geografica e tradizione storica del proprio territorio percorso dai quattro fiumi Po, Adda, Oglio, Serio, la Provincia di Cremona persegue finalità di valorizzazione dell'ambiente fluviale e dei suoi monumenti naturali; promuove e partecipa altresì ad ogni iniziativa volta allo sviluppo della politica idroviaria e della intermodalità dei sistemi di trasporto, a sostegno dello sviluppo locale.

2. La Provincia, consapevole delle interconnessioni economiche, sociali, ambientali che il fiume Po riveste per il territorio cremonese, si impegna a promuovere e sostenere - in concorso con Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti, in confronto con le autorità di bacino - le iniziative volte ad affrontare positivamente le questioni relative alla salvaguardia dell'ambiente, della qualità delle acque, delle opere di difesa e di sistemazione dell'alveo, perché il Po adempia alle sue funzioni di grande via di collegamento con il mare.

**Art. 13 - Altre funzioni**

1. Ad integrazione delle funzioni elencate nei precedenti articoli, la Provincia interviene anche su altre materie o funzioni che siano riconosciute di utilità pubblica con atti fondamentali del Consiglio Provinciale.

2. Nei modi indicati nel comma precedente ed in conformità agli indirizzi della programmazione provinciale la Provincia promuove e sostiene iniziative, attività e progetti nei comparti agricolo, agro-ambientale e agro-alimentare, industriale ed artigianale per l'importanza e la peculiarità che essi rivestono nell'economia complessiva del territorio.

3. La Provincia, al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale, turistica ed economica del proprio territorio, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio

e di quello artistico monumentale, può erogare contributi a persone ed enti pubblici e privati.

4. La Provincia favorisce lo sviluppo della cooperazione tra imprese, produttori, lavoratori, utenti e consumatori per promuovere uno sviluppo imprenditoriale che persegua fini di solidarietà sociale.

5. La Provincia promuove l'innovazione tecnologica e la sua diffusione, per favorire le possibilità di una comunicazione veloce ed efficace tra i cittadini, e tra le istituzioni e i cittadini.

6. La Provincia favorisce inoltre il diffondersi di una cultura legata ai valori dello sviluppo sostenibile ed opera perché le scelte che vengono compiute sul territorio provinciale rispettino tali valori.

**CAPO III**

**ALBO PRETORIO**

**Art. 14 - Albo pretorio**

1. La Provincia ha un albo pretorio, ubicato nella propria sede, per la pubblicazione di tutti gli atti da portare a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Provinciale, nonché le determinazioni, i decreti e le ordinanze sono pubblicati, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Il Segretario Generale provinciale è responsabile della pubblicazione e può conferire, con proprio decreto, ad altro funzionario la certificazione di pubblicazione.

5. Le deliberazioni, determinazioni, decreti e ordinanze di cui al comma 3, sono parimenti pubblicate sul sito web della Provincia.

**TITOLO II**

**CIRCONDARI**

**Art. 15**

**Circondari**

1. I Circondari sono istituiti con atto del Consiglio Provinciale, che ne stabilisce

l'adeguata e funzionale composizione e ne disciplina i compiti e le norme di funzionamento.

2. Ogni circondario deve essere costituito da Comuni territorialmente contigui, il cui insieme esprima in modo adeguato le peculiarità del territorio e le esigenze della popolazione.

3. L'istituzione, la descrizione delle funzioni e le regole di funzionamento delle Assemblee dei Sindaci dei Circondario sono disciplinate da apposito regolamento.

Art.16  
(ABROGATO)

Art. 17  
(ABROGATO)

Art. 18  
(ABROGATO)

Art. 19  
(ABROGATO)

**TITOLO III**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**  
**CAPO I**  
**PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Art. 20**  
**Principi**

1. Sono soggetti di partecipazione attiva che prendono parte, in forma singola o associata, all'esercizio delle funzioni ed all'attuazione dei programmi della Provincia:

- a) gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia;
- se dimoranti nel territorio della provincia:
- b) gli italiani;
- c) i cittadini dell'Unione Europea;
- d) gli stranieri non comunitari regolarmente residenti;
- e) gli apolidi.

Le relative forme, le procedure ed i termini posti a garanzia di tali iniziative, sono disciplinati dal Regolamento degli Istituti di Partecipazione, nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli.”

**Art. 21**  
**Riunioni e assemblee**

1. Al fine di segnalare agli Organi di Governo bisogni ed esigenze della collettività provinciale, o discutere problematiche riconducibili alle funzioni o ai compiti istituzionali della Provincia, i soggetti di cui all'art. 20 possono indire riunioni e assemblee, utilizzando per il loro svolgimento locali od altri spazi messi a disposizione dalla Provincia.

**Art. 22**

**Istanze, petizioni e proposte**

1. I soggetti descritti nell'art. 20 possono avanzare istanze, petizioni e proposte per sollecitare il compimento o l'adozione di atti doverosi o necessari per l'interesse collettivo da parte dei competenti Organi provinciali.

2. Ai fini del presente Titolo, si intendono per istanze le richieste presentate per sollecitare il compimento di atti dovuti da parte dell'Amministrazione; per petizioni le iniziative dirette a porre all'attenzione degli Organi di Governo comuni bisogni o necessità; per proposte le richieste tendenti all'adozione, da parte dell'Organo competente, di un atto che risponda ad un interesse collettivo.

**Art. 23**

**Consultazioni**

1. La Provincia promuove forme di consultazione diretta di cittadini, enti ed associazioni per acquisire elementi di valutazione nei confronti di iniziative, proposte, servizi comunque di competenza della Provincia.

Tali consultazioni si svolgono nelle forme ritenute adeguate allo scopo e rispondenti a criteri di economicità e snellezza.

**Art. 24**

**Consulte**

1. La Provincia istituisce le Consulte quale strumento di raccordo permanente con le istituzioni e le associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le sue funzioni.

Il funzionamento delle Consulte, convocate per esprimere parere nei

rispettivi ambiti di competenza, è disciplinato da apposito atto consiliare.

**Art. 25**  
**Referendum**

1. La Provincia riconosce, fra gli strumenti di partecipazione all'amministrazione locale, i referendum consultivi o abrogativi, di iniziativa popolare o di iniziativa dei Comuni.

2. E' consentito indire referendum consultivi per materie di competenza del Consiglio Provinciale, ed aventi rilevanza generale.

3. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate dalla Provincia, o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

4. Non possono comunque formare oggetto di referendum le seguenti materie:

a) la revisione dello Statuto della Provincia e delle aziende speciali;

b) i regolamenti interni della Provincia;

c) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

d) l'elezione, la designazione, la nomina, la decadenza e la revoca di persone;

e) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Provincia e delle aziende ed istituzioni;

f) le tariffe ed i tributi;

g) gli interventi e le iniziative della Provincia, che hanno già determinato impegni contrattuali, o prodotto effetti di diritto e prerogative dei terzi interessati.

5. I piani, i programmi ed i progetti per i quali le disposizioni di legge prescrivano diverse ed altre forme di partecipazione possono essere sottoposti soltanto a referendum consultivo.

6. Il referendum consultivo può essere proposto da almeno il 3% degli elettori risultanti dall'ultima revisione annuale delle liste elettorali.

7. Il referendum abrogativo può essere proposto da almeno il 5% degli elettori risultanti dall'ultima revisione annuale delle liste elettorali.

8. I referendum possono essere proposti anche da almeno 15 Consigli

comunalì, suddivisi sul territorio del circondario cremasco, del circondario casalasco e dei rimanenti Comuni di cui all'art.2, rappresentanti almeno 1/6 della popolazione residente in ognuno dei predetti territori, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

9. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione nominata secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale.

10. Ai fini della richiesta di referendum, i promotori depositano i quesiti, unitamente ad un numero di firme non minore di 1.000 elettori, presso la Segreteria Generale della Provincia, che ne dà atto con apposito verbale.

11. Entro quarantacinque giorni dal deposito, la Commissione di cui al comma 9, si pronuncia sull'ammissibilità del quesito.

12. In caso di pronuncia di ammissibilità, la raccolta delle restanti firme deve essere completata entro i successivi tre mesi.

13. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia ed è svolto, in base al regolamento, secondo i principi della massima semplicità delle forme, preferibilmente in concomitanza con altre consultazioni referendarie a carattere nazionale, o elezioni politiche nazionali o regionali.

14. Perché il referendum abrogativo sia valido, è necessaria la partecipazione al voto di almeno il 50% degli aventi diritto.

15. Non è ammesso il referendum negli ultimi 6 mesi di durata in carica del Consiglio Provinciale e nei primi 6 mesi di quello nuovo.

16. Gli esiti del referendum consultivo sono valutati, entro 30 giorni dal suo svolgimento, dal Consiglio Provinciale, che decide motivatamente al riguardo.

17. Apposito regolamento disciplina le forme, i modi ed i tempi per la proposta e lo svolgimento dei referendum.

**CAPO II**  
**DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E**  
**ALLE INFORMAZIONI**

**Art. 26**

**Principi**

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa previsione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Presidente della Provincia, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
2. La Provincia assicura la partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**Art. 27**

**Accesso agli atti ed alle informazioni**

1. Per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa ed il suo imparziale svolgimento, la Provincia assicura a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi formati dalla Provincia o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa della stessa. La Provincia riconosce ed assicura inoltre il diritto di ottenere informazioni sull'attività degli uffici e dei servizi dipendenti, su quella degli enti delegati e dipendenti, sui dati e sugli elementi comunque in possesso dei diversi uffici e servizi.
2. Le modalità di esercizio di tale diritto, l'individuazione dei responsabili ed i termini per la conclusione del procedimento di accesso, i casi di esclusione o differimento dell'accesso, i mezzi posti a garanzia di tale diritto sono disciplinati dal "Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi".

**CAPO III**

**DIFENSORE CIVICO**

**Art. 28**

**Istituzione**

1. E' istituito nella Provincia di Cremona il Difensore Civico.

**Art. 29**

**Funzioni**

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione della Provincia.
2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati dalla Provincia. Il Difensore Civico esercita altresì la funzione di controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ad esso sottoposte da almeno un quarto dei Consiglieri Provinciali con le forme ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
3. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, da cittadini e non cittadini comunque domiciliati nel territorio provinciale. Il Difensore Civico fornisce entro trenta giorni una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
4. Il Consiglio Provinciale, la Giunta, i dirigenti ed i funzionari collaborano con il Difensore Civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.
5. Il Difensore Civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità.
6. Il Difensore Civico può anche inviare al Consiglio Provinciale e ai Capigruppo, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.
7. Se nel corso della sua attività, il Difensore Civico riscontra disfunzioni, carenze e ritardi nell'azione amministrativa per cui possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della

questione il Presidente che attiva il Direttore Generale per le eventuali ulteriori incombenze.

8. Il Consiglio Provinciale, esaminate le relazioni del Difensore Civico, adotta le determinazioni di propria competenza.

9. Qualora pervengano al Difensore Civico lamentele o istanze riferite all'attività di altre Amministrazioni con le quali non sia operante la convenzione di cui all'art. 37, il Difensore Civico informa di tali segnalazioni le Amministrazioni coinvolte, fornendo gli elementi di valutazione di cui sia a conoscenza, e ne riferisce al Presidente della Provincia.

**Art. 30**  
**Elezione**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento.

**Art. 31**  
**Ineleggibilità**

1. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) i membri dell'Organo Regionale di Controllo, gli amministratori di enti pubblici, istituti pubblici ed aziende pubbliche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) non sono eleggibili i candidati alle elezioni politiche e amministrative dell'ultima tornata.

**Art. 32**  
**Incompatibilità**

1. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con cariche pubbliche conseguenti a nomine da parte di organi elettivi.

**Art. 33**

**Obbligo di residenza**

1. Il Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nella provincia di Cremona.

**Art. 34**

**Durata in carica**

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

**Art. 35**

**Cessazione dalla carica (dimissioni, decadenza, revoca)**

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.

2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Provinciale.

3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione formale da parte del Presidente della Provincia.

4. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Provincia, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 36**

**Sede, indennità e mezzi**

1. Al Difensore Civico è assegnata idonea sede.

2. Il Difensore Civico - per l'espletamento delle sue funzioni - si avvale di appositi uffici e di personale.

3. Il compenso spettante al Difensore Civico è fissato dal Consiglio Provinciale prima della nomina.

**Art. 37**

**Convenzioni**

1. Per favorire l'istituzione generalizzata del Difensore Civico, la Provincia stipula convenzioni con i Comuni che ne facciano richiesta.

**TITOLO IV**

**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

**Art. 38**

**Organi Istituzionali**

1. Sono Organi elettivi della Provincia il Presidente ed il Consiglio Provinciale.
2. La Giunta Provinciale è nominata dal Presidente ai sensi del successivo art.70 del presente Statuto.

**CAPO I**

**PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**Art. 39**

**Elezione**

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

**Art. 40**

**Primi adempimenti**

1. Il Presidente presta davanti al Consiglio Provinciale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
2. Entro il termine previsto dall'art. 52 del presente Statuto il Presidente presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

**Art. 41**

**Distintivo del Presidente**

1. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia, da portare a tracolla.

**Art. 42**

**Competenze**

1. Il Presidente della Provincia:
  - a) è l'Organo responsabile dell'amministrazione della Provincia;

- b) rappresenta l'ente e sottoscrive la procura alle liti;
- c) convoca e presiede la Giunta formulando appositi ordini del giorno e fissandone la data;
- d) nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicepresidente dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- e) revoca uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti della Provincia;
- g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
- i) mantiene l'unità di indirizzo politico amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- l) indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione programmatica, in ordine agli atti che riguardano la politica generale della Giunta;
- m) può conferire occasionalmente ai Consiglieri l'incarico a svolgere determinati compiti, per i quali compete esclusivamente il rimborso spese;
- n) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari comitati di Assessori con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza;
- o) indirizza al Segretario Generale le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici provinciali e controlla l'operato del Segretario Generale negli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni;
- p) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;

**Art. 43**

**Funzioni vicarie**

1. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento e nei casi previsti dall'art. 44 del presente Statuto, è sostituito in ogni sua funzione dal Vicepresidente.
2. Il Vicepresidente sostituisce altresì il Presidente in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 267/00.
3. In caso di decadenza ex artt. 44 e 73 del presente Statuto, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.

**Art. 44**

**Cessazione dalla carica**

1. I casi in cui il Presidente cessa dalla carica sono disciplinati dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

**CAPO II  
CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Art. 45**

**Autonomia del Consiglio  
Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa. Esso dispone di servizi, attrezzature e risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

2. Le modalità della gestione di tali risorse sono disciplinate dal Regolamento degli Organi Istituzionali.

**Art. 46**

**Elezione**

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

**Art. 47**

**Composizione**

1. La composizione del Consiglio Provinciale è regolata dalla legge.

**Art. 48**

**Durata in carica**

1. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

**Art. 48 bis**

**Maggioranza e minoranze**

1. Quando le disposizioni dello Statuto si riferiscono alla maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Presidente della Provincia o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

**Art. 49**

**Presidente e Vicepresidente del  
Consiglio**

1. Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, esauriti gli argomenti preliminari previsti dalla legge, elegge un Presidente ed un Vicepresidente, di cui uno espressione delle minoranze, mediante votazione unica e segreta, con voto limitato ad un candidato. Sono eletti Presidente e Vicepresidente i due consiglieri che, in sede di prima votazione, abbiano

ottenuto il maggior numero di voti, purché il Presidente abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e risulteranno eletti Presidente e Vicepresidente i due Consiglieri, *di cui uno di minoranza*, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il Consigliere più anziano per cifra elettorale.

2. Chiunque abbia partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio Provinciale è chiamato a deliberare, non può presiedere l'adunanza convocata per discutere e deliberare sul conto consuntivo della gestione di riferimento.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio ne svolge le funzioni il Vicepresidente; in caso di assenza di quest'ultimo, ne svolge le funzioni il Consigliere anziano.

#### **Art. 50**

##### **Compiti del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) garantisce e tutela i diritti dei Consiglieri;
- b) convoca il Consiglio Provinciale secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento degli Organi Istituzionali con apposito o.d.g. predisposto d'intesa con il Presidente della Provincia in sede di Ufficio di Presidenza;
- c) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Provinciale;
- d) presiede le sedute consiliari curando il regolare e corretto svolgimento dei lavori e del dibattito nel rispetto della libera e ordinata partecipazione di ciascun consigliere;
- e) può partecipare, con diritto di parola, alle Commissioni Consiliari Permanenti;
- f) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza
- g) nomina i componenti delle Commissioni Consiliari, sulla base delle designazioni vincolanti effettuate

dai Capigruppo in sede di Ufficio di Presidenza;

h) attiva e coordina, d'intesa con il Vicepresidente del Consiglio, le Commissioni Consiliari, dirimendo conflitti e contrasti eventualmente insorti fra le stesse;

i) è destinatario di ordini del giorno, mozioni e interrogazioni di cui cura l'iscrizione all'o.d.g. della prima seduta consiliare utile;

l) coordina i servizi a disposizione dei gruppi e dei Consiglieri;

m) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti.

#### **Art. 50 bis**

##### **Revoca del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente**

1. Il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente cessano dalla carica in caso di dimissioni, revoca o decadenza dalla carica di Consigliere.

2. La proposta di revoca del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, e deve essere motivata da gravi violazioni dei loro compiti istituzionali. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Consiglio procede all'elezione di un nuovo Presidente nella prima seduta utile, con votazione segreta a maggioranza assoluta degli assegnati in prima votazione. Qualora non si raggiunga tale quorum, la votazione è immediatamente ripetuta e risulta eletto il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. In caso di cessazione del Vicepresidente, il Consiglio procede ad eleggere un nuovo Vicepresidente, nella prima seduta utile, con votazione segreta. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, in sede di prima applicazione dell'art.49

dello Statuto, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario procedere all'elezione separata del Presidente e del Vicepresidente, deve comunque essere rispettato il principio statutario per il quale una delle due cariche deve essere espressione delle minoranze.

**Art. 51**  
**Competenze**

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Provincia a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed

alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione di competenza o nei programmi annuali;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina e la revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla data di convalida dei Consiglieri.

**Art. 52**

**Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo**

1. Entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Presidente, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo Consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Presidente a

modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

**Art. 53**

**Consiglieri Provinciali**

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e le documentazioni in loro possesso, nonché i supporti tecnici utili all'espletamento del proprio mandato. Le documentazioni vengono, se richiesto, rilasciate in copia, senza alcun onere a carico dei Consiglieri. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
4. Alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta e ad ogni altra istanza dei Consiglieri, il Presidente o gli Assessori da esso delegati rispondono per iscritto entro trenta giorni.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/00 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
6. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo secondo l'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate

personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

8. Al Consigliere cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

**Art. 53 bis**

**Trattamento economico dei Consiglieri**

1. I Consiglieri, nei limiti fissati dalla legge, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli e delle Commissioni consiliari. Su richiesta del Consigliere interessato, nei limiti e con le modalità fissate dalla legge e del regolamento, è consentita la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione.

**Art. 54**

**Decadenza per mancata partecipazione alle sedute**

1. E' dovere dei Consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale oppure di giustificare l'assenza.
2. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificazione, o al 50% delle sedute nell'arco dell'anno, decade dalla carica.
3. Il procedimento dichiarativo della decadenza è promosso dal Presidente del Consiglio, che, non appena rilevata l'esistenza di una delle cause di decadenza di cui al co.2, la contesta al Consigliere interessato tramite comunicazione scritta portata a conoscenza del destinatario mediante notificazione. Entro 10 giorni dall'avvenuta notificazione, il Consigliere cui vengano contestate le assenze ha diritto di far valere le cause giustificative delle stesse sottoponendole, per iscritto, all'esame

della Commissione Consiliare competente, o chiedendo alla stessa di essere sentito. La Commissione viene convocata entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, per esaminarle. Entro i 30 giorni successivi alla riunione della Commissione il Consiglio Provinciale, ove ritenga sussistenti le cause di decadenza, la dichiara con propria deliberazione.

**Art. 55**

**Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri Provinciali, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in gruppi consiliari, mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione. Ciascun gruppo consiliare è composto da uno o più componenti con riferimento alle liste elettorali che hanno ottenuto seggi, ed alle eventuali variazioni che si verificano a livello nazionale. Nel caso in cui sotto un dato contrassegno sia stato eletto un unico Consigliere, questi costituisce egualmente un gruppo consiliare.

2. Ciascun Consigliere può comunicare al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello costituitosi ai sensi del comma 1, purché il capo del gruppo di nuova appartenenza dichiari di accettare tale adesione.

3. E' consentito a due o più gruppi, corrispondenti a contrassegni diversi, di costituirsi in unico gruppo.

4. I Consiglieri che non dichiarino la propria appartenenza ad alcun gruppo, o fuoriescano da un gruppo senza aderire ad un altro, sono considerati indipendenti e, come tali, non partecipano alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. I Consiglieri indipendenti fanno invece parte delle Commissioni consiliari.

5. I gruppi consiliari hanno sede presso gli uffici provinciali del capoluogo.

**Art. 56**

**Nomina dei Capigruppo**

1. Acquisite le dichiarazioni di cui all'articolo precedente, i singoli gruppi

nominano il proprio Capogruppo entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio Provinciale, dandone notizia al Presidente del Consiglio.

2. In mancanza di tale nomina, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha ottenuto la cifra elettorale individuale più elevata.

3. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio per formale presa d'atto.

**Art. 57**

Programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale  
ABROGATO

**Art. 58**

**Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Tutti i gruppi presenti in Consiglio hanno diritto di rappresentanza nelle Commissioni consiliari. I Consiglieri indipendenti partecipano a tutte le Commissioni. La costituzione delle Commissioni e la nomina dei componenti delle stesse avviene in forza di apposito atto deliberativo del Consiglio.

La presidenza delle Commissioni di controllo o di garanzia è attribuita alla minoranza.

2. Per affrontare temi particolari, il Consiglio può costituire Commissioni con durata limitata al raggiungimento dello scopo prefissato. La proposta di istituzione di dette Commissioni deve essere sottoscritta da almeno 13 Consiglieri.

3. Il criterio proporzionale viene assicurato previo esercizio del voto plurimo (esprimendo tutti i voti di cui il gruppo dispone in Consiglio).

4. Le Commissioni esplicano le loro funzioni in sede consultiva e redigente e nominano nel proprio seno il Presidente.

5. E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, cui partecipano i Presidenti delle Commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente del Consiglio, con funzioni di coordinamento e programmazione delle attività delle Commissioni.

**Art. 58 bis**

**Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio, che lo presiede e lo convoca, dal Vicepresidente del Consiglio e da tutti i Capigruppo consiliari. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Presidente della Provincia o un suo delegato. Il Regolamento ne descrive compiti e funzionamento.

**Art. 59**

**Pari opportunità**

1. La Provincia, tramite i propri Organi Istituzionali, promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali nonché di quelli degli enti, aziende, istituzioni da essa dipendenti.

**Art. 60**

**Commissione per le pari opportunità**

1. La Provincia promuove misure atte a superare i vincoli che si frappongono alla piena uguaglianza delle opportunità fra i vari soggetti per quanto riguarda il lavoro ed i rapporti di convivenza nella comunità assumendo il principio del valore della differenza di genere.

2. Al fine di favorire la realizzazione di azioni positive a favore delle donne, il sostegno di effettive situazioni di parità tra uomo e donna in tutti gli aspetti della vita ed, in particolare, del lavoro, dei servizi, della cultura e delle istituzioni, la Provincia istituisce la Commissione per le pari opportunità.

3. Le norme relative alle modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione per le pari opportunità sono rinviate ad apposito regolamento.

**Art. 61**

**Prima convocazione del Consiglio Provinciale**

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di notifica del verbale dell'Ufficio elettorale centrale di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia, ed è dallo stesso presieduta per la convalida del Presidente e dei Consiglieri e per la elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio ai sensi dell'art.49 dello Statuto.

**Art. 62**

**Funzionamento del Consiglio Provinciale**

1. Le modalità ed i termini per la convocazione del Consiglio, la disciplina delle sedute, dello svolgimento dei lavori, della discussione, delle votazioni e delle deliberazioni del Consiglio Provinciale sono descritti, per quanto non espressamente definito in sede statutaria, dal Regolamento degli Organi Istituzionali.

**Art. 63**

**Adunanze di prima e seconda convocazione**

1. Il Consiglio Provinciale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati alla Provincia; però in seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi intervenga un terzo dei Consiglieri.

2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale.

3. Per la validità della seduta è richiesta la partecipazione del Segretario Generale o suo sostituto.

**Art. 64**

**Proposte di deliberazione**

1. I Consigli non possono deliberare alcuna proposta o questione estranea agli oggetti iscritti all'ordine del giorno della seduta e se gli atti relativi non siano stati depositati almeno cinque giorni prima presso la Segreteria Generale, salvo i casi di urgenza, nei termini e con le forme previsti dal Regolamento Organi Istituzionali, ovvero qualora siano concordi tutti i Capigruppo.

2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano

comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

#### **Art. 65**

##### **Sedute pubbliche e segrete**

1. Le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari di cui al precedente art. 58 sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con motivata deliberazione, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone. Qualora, in corso di seduta, si verifichi l'esigenza di mantenere la segretezza, la decisione verrà assunta dal Presidente del Consiglio unitamente ai Capigruppo.
3. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
4. Il Presidente del Consiglio ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.
5. Il Presidente del Consiglio può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.
6. Il Presidente del Consiglio per particolari motivi di ordine sociale e pubblico può indire informali adunanze del Consiglio Provinciale aperte alla partecipazione di persone estranee al Consiglio a titolo individuale o rappresentativo.

#### **Art. 66**

##### **Deliberazioni**

1. I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano o a mezzo sistemi elettronici.
2. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale

l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
7. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
8. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio con l'assistenza di tre Consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Le deliberazioni dei Consigli comportanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

#### **Art. 67**

##### **Astensioni**

1. Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso gli enti cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, appalti di opere nell'interesse degli enti cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

#### **Art. 68**

##### **Scioglimento del Consiglio**

1. I casi di scioglimento del Consiglio sono previsti dalla legge.

### **CAPO III**

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

**Art. 69**  
**Giunta Provinciale**

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La nomina della Giunta avviene con decreto del Presidente che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

**Art. 70**  
**Composizione**

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede e da un numero di assessori compreso fra il minimo e il massimo stabilito dalla legge.
2. Gli Assessori saranno scelti tra cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Provinciale;
  - b) residenza nel territorio della provincia.
3. Il Presidente dovrà garantire la rappresentanza di genere all'interno della Giunta per almeno 1/3 dei suoi componenti.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente della Provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Provincia.

**Art. 71**  
**Ineleggibilità e incompatibilità**

1. Le ineleggibilità e le incompatibilità sono disciplinate dalle vigenti leggi in materia.

**Art. 72**  
**Mozione di sfiducia**

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza

computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.
5. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

**Art. 73**  
**Decadenza della Giunta**

1. La Giunta decade nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 44 del presente Statuto.

**Art. 74**  
**Competenze**

1. Oltre a quelle previste dalla legge, spettano alla Giunta Provinciale le seguenti competenze:
  - a) controlli delibere Enti;
  - b) esami preliminari di atti di competenza del Consiglio Provinciale;
  - c) definizione, approvazione ed eventuale variazione dei piani esecutivi di gestione;
  - d) autorizzazione ed approvazione dei progetti esecutivi degli impianti di smaltimento rifiuti previsti nel Piano Provinciale;
  - e) l'approvazione del Calendario Venatorio integrativo provinciale;
  - f) l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell'allegata dotazione organica;
  - g) l'approvazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
  - h) determinazione degli oneri finanziari in materia di pubblico impiego non direttamente quantificati dalla legge;
  - i) determinazione degli onorari e dei compensi per la partecipazione a commissioni, collegi, comitati, ecc. che non siano quantificati per legge;
  - l) bilancio percorrenze annue da ammettere a contributo, nonché autorizzazione all'istituzione di nuove corse e modifiche alle modalità di esercizio di autolinee;

- m) definizione criteri per l'espressione di pareri;
- n) approvazione accordi di programma ed atti equiparati;
- o) autorizzazione ad agire o resistere in giudizio;
- p) composizione di commissioni ed organi collegiali non altrimenti definita;
- q) definizione dei criteri per la concessione di contributi, quando i principi siano predeterminati da atti consiliari, dalla normativa regionale, statale o comunitaria;
- r) accettazione o diniego di deleghe, di competenze o di funzioni nonché modifica ed integrazione delle stesse;
- s) espressione di pareri di indirizzo richiesti dalla Regione o da altri soggetti istituzionali;
- t) le attribuzioni di cui al successivo art. 122 del presente Statuto;
- u) l'approvazione di atti la cui adozione sia ad essa demandata da piani, programmi, regolamenti, atti generali del Consiglio o sia richiesta da altre Autorità.

**Art. 75**

**Competenze surrogatorie**

1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/00, non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta Provinciale, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

**Art. 76**

**Adunanze e deliberazioni**

1. Per la validità delle deliberazioni della Giunta Provinciale è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono.
2. La proposta si intende approvata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti (e in caso di parità prevale il voto del Presidente).
3. Il Segretario Generale partecipa alle sedute della Giunta Provinciale.
4. Le sedute della Giunta Provinciale non sono pubbliche.

**Art. 77**

**Regolamento interno**

1. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal Regolamento degli Organi Istituzionali.

**Art. 78**

Partecipazione degli amministratori provinciali ad organismi vari

1. Il Presidente e gli amministratori provinciali partecipano, in ragione del loro mandato, negli organismi di associazioni, fondazioni, enti, istituti di cui la Provincia fa parte secondo le indicazioni previste dai rispettivi Statuti.

**CAPO IV**

**CONTROLLO SUGLI ORGANI**

**Art. 79**

**Controllo sugli organi**

1. Il controllo sugli Organi elettivi della Provincia è esercitato dal Governo della Repubblica nei modi e nelle forme previste dalla legge.

**TITOLO V**

**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
(GESTIONALE)**

**CAPO I**

**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E  
DEI SERVIZI**

**Art. 80**

**Uffici provinciali e servizi**

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento.

**CAPO II**

**ORGANIZZAZIONE DEL  
PERSONALE**

**Art. 81**

**Disciplina dello stato giuridico ed  
economico del personale**

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti da apposite norme ai fini del perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate; nonché dalle norme contenute nei contratti collettivi di comparto e da norme regolamentari interne.

**Art. 82**

**Forum delle Organizzazioni  
Sindacali Aziendali**

1. La Giunta, attraverso l'Assessore delegato competente, almeno una volta all'anno, presenta e discute, in un forum delle rappresentanze sindacali aziendali, i progetti strategici in ordine alle problematiche del personale e della pianta organica, della formazione e della valorizzazione delle risorse umane e di tutte le professionalità dell'ente.

**Art. 83**

**Regolamento organico del  
personale**

1. La Provincia disciplina con appositi Regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l'organizzazione dei settori, dei servizi e degli uffici, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. Il Regolamento disciplina l'attribuzione delle funzioni di direzione per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale dell'ente e gli stessi.

3. Il Regolamento definisce le caratteristiche e la composizione della Commissione di disciplina.

**Art. 84**

**Commissioni giudicatrici dei  
concorsi**

1. La composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale dipendente è disciplinata dagli appositi regolamenti unitamente ai requisiti ed alle incompatibilità previsti per i componenti.

**Art. 85**

**Obiettori di coscienza ammessi al  
servizio sostitutivo civile**

1. La Provincia favorisce la stipula di convenzioni con il Ministero della Difesa per ottenere il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile.

2. Gli obiettori verranno impegnati in attività di supporto nei vari settori di destinazione e opereranno all'interno di progetti definiti nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente.

**CAPO III**

**SEGRETARIO GENERALE**

**Art. 86**

**Segretario Generale**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Generale provinciale sono disciplinati dalla legge.

**Art. 87**

**Funzioni**

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- b) indirizza ai dirigenti le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- c) promuove periodiche conferenze di servizio dei dirigenti;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- e) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
- f) esprime il proprio parere, sotto il profilo di legittimità, su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio;
- g) provvede ai relativi atti esecutivi;
- h) è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, unitamente ai dirigenti preposti;
- i) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio;
- l) presiede le commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- m) può rogare atti e contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale;
- n) può stipulare i contratti nei casi in cui l'ufficiale rogante sia un notaio;
- o) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi e delle prove selettive ove non previsto diversamente dalla legge;
- p) firma gli atti in attuazione dei provvedimenti deliberativi;
- q) dirime, con proprio decreto, i conflitti di competenza tra i dirigenti;

r) provvede, con proprio decreto, in caso di assenza o impedimento del competente dirigente, alla sua sostituzione con altro dirigente o altro funzionario di settore, sentito il Presidente;

s) trasferisce i dipendenti tra vari settori sentiti i dirigenti interessati ed informandone il Presidente;

t) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla L.7.8.90 n.241;

u) adotta provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti ed alle informazioni e dispone per il rilascio delle copie secondo le norme di regolamento;

v) esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 51 lett. s) riguardanti i dirigenti; per le autorizzazioni relative ai dipendenti si esprime sentito il parere del dirigente competente; (comma da non considerare in quanto l'art. 51 è stato modificato con delibera consiliare n. 33 del 22.3.2000)

w) verifica e controlla le attività dei dirigenti, esercita, nei confronti dei medesimi, i poteri di delega e avocazione nonché, in caso di inerzia degli stessi, anche il potere sostitutivo, dandone circostanziata motivazione.

2. Il Segretario Generale ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti della Provincia.

3. Il Segretario Generale, o suo delegato, partecipa alle riunioni delle Commissioni consiliari e dei Capigruppo con funzioni consultive.

4. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle sue funzioni inerenti alla partecipazione alle riunioni della Giunta e del Consiglio, è assistito da un ufficio di segreteria.

5. Il Segretario Generale può conferire deleghe di proprie funzioni ai dirigenti dell'Ente.

6. Il Segretario Generale esercita le altre competenze conferitegli dalla legge statale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 88 Vicesegretario**

1. La Provincia ha un Vicesegretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo

o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo.

2. Il Regolamento organico del personale disciplina le modalità di copertura del posto di Vicesegretario Generale.

3. In caso di assenza o impedimento del Vicesegretario Generale il Presidente di volta in volta designa un dirigente in possesso dei titoli necessari per la copertura del posto di Segretario Generale.

#### **CAPO IV DIRIGENZA**

##### **Art. 89 Dirigenza**

1. La dirigenza della Provincia è composta dal Segretario Generale, dal Vicesegretario Generale, dai dirigenti individuati negli accordi collettivi nazionali e dalle leggi, nonché dalle figure cui sono attribuite funzioni di direzione.

##### **Art. 90**

##### **Competenze dei dirigenti**

1. Spetta ai dirigenti la direzione dei settori, l'esercizio di funzioni di direzione per la realizzazione di specifici programmi, nonché attività di studio, e di ricerca ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

2. Spettano ai dirigenti tutte le funzioni aventi natura gestionale che non siano espressamente attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla competenza del Presidente, del Consiglio Provinciale, della Giunta o del Segretario Generale.

##### **Art. 91**

##### **Direzioni di settore e coordinamento**

1. Gli incarichi di direzione di settore e di coordinamento sono conferiti dal Presidente ai dirigenti interni a tempo indeterminato e decadono se interviene un provvedimento motivato di revoca. Tale provvedimento deve contenere la valutazione negativa dei risultati ottenuti dal dirigente, in relazione agli obiettivi e all'attuazione dei programmi, a causa dell'insufficiente livello di efficienza e di

efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.

2. Il conferimento degli incarichi di coordinamento comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo - rispetto alla direzione di settore - che cessa con l'interruzione dell'incarico.

3. Gli incarichi di direzione di settore e di coordinamento possono essere, altresì, conferiti a dirigenti esterni a tempo determinato per un periodo non inferiore ad anni uno e non superiore ad anni tre. Il loro rinnovo, negli stessi limiti sopraindicati, è disposto con provvedimento motivato che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta dal Presidente con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

4. Il conferimento degli incarichi di direzione di settore e di coordinamento a personale esterno, non può superare il 20% arrotondato per eccesso all'unità dei posti delle qualifiche dirigenziali. Tale incarico può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

5. L'Amministrazione può inoltre conferire incarichi a tempo determinato per direzioni di progetti-obiettivo a propri dipendenti dotati di adeguati titoli di professionalità.

6. Tali incarichi possono altresì essere conferiti a personale esterno, dotato di adeguato titolo di professionalità con contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato.

#### **Art. 92**

#### **Collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale**

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo criteri e modalità stabiliti nelle norme vigenti e nei Regolamenti della Provincia.

#### **Art. 93**

#### **Responsabilità di direzione**

1. Spetta alla dirigenza e a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'ente, verso il quale gli stessi sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

2. I dirigenti, in particolare, sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione e per obiettivi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

3. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

4. I dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241.

5. I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di intervento dell'Amministrazione e i criteri di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte dalla Provincia.

#### **Art. 94**

#### **Conferenza dei dirigenti e conferenza programmatica di progetto**

1. La conferenza dei dirigenti, convocata di norma con cadenza mensile dal Segretario Generale e presieduta dal Presidente o suo delegato, è lo strumento ordinario per la gestione dell'ente, la programmazione delle risorse in relazione agli obiettivi dell'ente medesimo.

2. La conferenza si occupa dell'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni ritenute necessarie per migliorare l'organizzazione e la qualità del lavoro.

3. La conferenza definisce le linee di indirizzo per la gestione organizzativa del personale da rendersi omogenea ed uniforme per tutti i settori della struttura.

4. Per coordinare l'attuazione di progetti che richiedano l'interesse di più settori o aree funzionali, il Segretario Generale può indire sedute della conferenza programmatica di progetto nel corso della quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le iniziative approvate dagli Organi di governo della Provincia.

5. La conferenza di progetto, presieduta dall'Assessore competente, è costituita dai dirigenti responsabili e da tutti gli altri dipendenti interessati ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

## **CAPO V**

### **SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI**

#### **Art. 95**

##### **Forme di gestione**

1. Le attività della Provincia che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi e siano rivolte a realizzare fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile della comunità provinciale sono gestite in una delle forme sotto indicate in relazione alla natura e alla complessità del servizio ed alle esigenze di gestione dello stesso.

2. I servizi pubblici provinciali sono gestiti:

a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le

caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una struttura apposita;

b) in concessione a terzi o mediante convenzione quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che lo consiglino;

c) a mezzo di azienda speciale qualora si tratti di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione quando si tratti di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 96**

##### **Aziende speciali**

1. Le aziende speciali, enti strumentali della Provincia, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Esse sono rette da uno Statuto deliberato dal Consiglio Provinciale, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge e dai Regolamenti deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

2. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo Statuto di ciascuna azienda deve prevedere che:

a) sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale;

b) è riservata al Consiglio Provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

c) è istituito nell'azienda un apposito organo di revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;

d) il Presidente esercita la vigilanza sull'azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio;

e) la Provincia conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.

4. Il Presidente e i componenti dei Consigli di Amministrazione delle aziende sono nominati dal Presidente della Provincia che procede alla nomina previa acquisizione di un curriculum comprovante la specifica esperienza e professionalità del candidato in relazione all'incarico da ricoprire.

5. I predetti amministratori possono essere revocati, anche singolarmente, prima della scadenza ordinaria del mandato, con ordinanza del Presidente.

6. Con atto successivo all'ordinanza di revoca il Presidente provvede tempestivamente alla sostituzione degli amministratori revocati.

7. Agli amministratori delle aziende Speciali si applicano le disposizioni degli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 97**  
**Istituzioni**

1. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. La delibera del Consiglio che costituisce l'Istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta ed il Consiglio Provinciale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire all'Istituzione.

3. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri compreso il Presidente, nominati dal Presidente della Provincia tra persone estranee al Consiglio Provinciale. I requisiti per l'elezione, sono stabiliti dal Regolamento della Istituzione. Il Presidente provvede inoltre - sulla base degli artt. 42 e 51 del presente Statuto - alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi provinciali o di ingiustificato

o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente percepiscono una indennità pari rispettivamente a quella dei Consiglieri Provinciali e degli Assessori.

6. Il Direttore - cui compete la responsabilità gestionale - è nominato dal Presidente per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.

7. Le competenze ed il funzionamento degli Organi dell'Istituzione, i requisiti e le modalità per la nomina del Direttore sono disciplinati con apposito regolamento provinciale.

8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti provinciali. Il Regolamento dell'Istituzione, anche in deroga al vigente ordinamento degli Organi dell'Amministrazione Provinciale, può tuttavia prevedere:

a) modifiche rispetto all'ordinamento del personale provinciale riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero, le festività, il lavoro serale o notturno;

b) modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni di utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

9. L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

10. Il Presidente sottopone ad approvazione del Consiglio Provinciale gli indirizzi generali cui si deve attenere l'Istituzione, il bilancio annuale, gli standards di erogazione dei servizi delle istituzioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo e le convenzioni con Enti Locali.

11. La vigilanza sulle Istituzioni è esercitata dal Presidente secondo le modalità previste da apposito regolamento.

12. La Provincia trasferisce alle Istituzioni i mezzi finanziari ed il personale necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, degli eventuali costi sociali.

13. Le Istituzioni possono disporre anche di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio Provinciale e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

14. Secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità provinciale le Istituzioni dispongono di autonomia di bilancio e articolano la loro contabilità in un sistema di previsione, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale.

15. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle Istituzioni sono allegati al bilancio provinciale.

16. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

#### **Art. 98**

##### **Società a partecipazione provinciale**

1. Ai fini della partecipazione della Provincia in società per azioni l'atto costitutivo e lo statuto della società devono prevedere ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile che uno o più amministratori e sindaci possono essere nominati e revocati direttamente dal Presidente.

2. In tal caso si applicano per la nomina e la revoca le disposizioni di cui ai precedenti artt. 42 e 51 del presente Statuto.

3. Gli amministratori e i sindaci nominati ai sensi del primo comma in rappresentanza della Provincia sono vincolati nell'esercizio del loro mandato all'osservanza degli indirizzi impartiti dal Consiglio Provinciale e dalle direttive stabilite dal Presidente.

4. Essi sono tenuti a presentare su richiesta del Presidente che la

trasmette al Consiglio una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione.

## **CAPO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

### **Art. 99**

#### **Consorzi**

1. Ove risulti opportuna la gestione associata con altri enti pubblici di uno o più servizi, può essere costituito un Consorzio. Non può essere costituito più di un Consorzio tra la Provincia e gli stessi enti.

2. Ciascun Consorzio è costituito sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta degli assegnati unitamente allo statuto del Consorzio stesso.

3. Lo statuto deve prevedere che:

a) l'assemblea del Consorzio sia composta dal Presidente della Provincia o suo delegato e dai rappresentanti degli altri enti associati o loro delegati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto stesso;

b) spetti all'assemblea eleggere il Consiglio di Amministrazione ed approvare gli atti fondamentali individuati nello statuto stesso;

c) tutti gli atti fondamentali del Consorzio siano trasmessi al Presidente della Provincia ai fini della loro comunicazione al Consiglio Provinciale.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai Consorzi le norme sulle aziende speciali.

### **Art. 100**

#### **Convenzioni**

1. Al fine dello svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati o per la realizzazione di attività di interesse comune con enti locali o con altri enti pubblici, possono essere stipulate dal Presidente apposite convenzioni su conforme delibera del Consiglio Provinciale.

2. Le convenzioni devono determinare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti

finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

**Art. 101**

**Accordi di programma**

1. L'accordo di programma è strumento di autoordinamento tra soggetti pubblici diversi.

2. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

**TITOLO VI**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO E**  
**CONTABILE**  
**CAPO I**  
**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art. 102**

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario provinciale è riservato alla legge dello Stato nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

**Art. 103**

**Finanza locale provinciale**

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La finanza della Provincia è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e-o regionali;

- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) entrate diverse;
- i) risparmi di gestione.

3. I trasferimenti erariali devono essere destinati prioritariamente a garantire i servizi locali indispensabili con particolare riferimento a quelli riguardanti il mantenimento in buono stato di conservazione dei beni immobili di uso pubblico per natura e per destinazione.

4. Le entrate fiscali di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) oltre che integrare la contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili devono essere destinate al finanziamento dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità.

5. La Provincia può determinare per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti in modo anche non generalizzato seguendo criteri di economicità. La gratuità di tali servizi, ovvero prezzo o tariffe inferiori al loro costo effettivo previsti da leggi statali o regionali verranno applicati unicamente se compensati da risorse finanziarie aggiuntive da parte dello Stato e della Regione.

6. Le spese per funzioni attribuite dalla Regione alla Provincia sono finanziate come indicato ai precedenti artt. 7 e 8.

**Art.104**

**Demanio e patrimonio**

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Provincia dispone di beni demaniali e beni patrimoniali.

2. L'inventario dei suddetti beni con indicazione del relativo valore ed eventuali cespiti, viene allegato al bilancio di previsione annuale.

**CAPO II**  
**ORDINAMENTO CONTABILE**

**Art. 105**

**Ordinamento contabile**

1. L'ordinamento contabile della Provincia è riservato alla legge dello Stato.
2. La disciplina della contabilità della Provincia è regolata da apposito Regolamento.

**Art. 106**

**Bilancio e programmazione finanziaria**

1. Le Province deliberano entro i termini di legge il bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Il bilancio è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

**Art. 107**

**Piani finanziari e mutui**

1. I piani finanziari e l'assunzione di mutui, non previsti in atti fondamentali del Consiglio Provinciale, per gli scopi ammessi dall'ordinamento contabile, devono essere deliberati dal Consiglio con il voto favorevole almeno della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

**Art. 108**

**Risultati e controllo di gestione**

1. I risultati di gestione possono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Tale forma di contabilità è disposta in modo da rendere anche possibile un controllo economico interno della gestione.

**Art.109**

**Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il termine di legge.

2. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

**CAPO III  
CONTRATTI**

**Art. 110**

**Contratti**

1. In materia di contratti la Provincia si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. I contratti sono disciplinati da apposito Regolamento.

**CAPO IV  
TESORERIA**

**Art.111**

**Tesoreria**

1. La Provincia ha un proprio servizio di tesoreria in conformità alla legge.

**CAPO V  
REVISIONE ECONOMICO-  
FINANZIARIA**

**Art.112**

**Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a due e scelti:
  - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di Presidente;
  - b) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti;

- c) uno tra gli iscritti nell'Albo dei Ragionieri.
2. La procedura per la elezione del Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.
3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Uno o più componenti possono essere revocati anticipatamente dal Consiglio in caso di protratta inadempienza delle loro funzioni.
4. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
6. Ai fini del migliore esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo ad esso spettanti, il Consiglio può richiedere al Collegio di effettuare analisi e indagini su oggetti e problemi specifici e di riferire sull'andamento della gestione.
7. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia e possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta.
8. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione della Provincia, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
9. Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
10. Le indennità spettanti ai Revisori sono determinate dal Consiglio con la delibera di nomina.

**TITOLO VII**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**CAPO I**

**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Art. 113**

**Disposizioni generali**

1. L'attività amministrativa della Provincia è svolta secondo i criteri di semplicità, economicità, tempestività e trasparenza in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme del presente Statuto.
2. I procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie esigenze imposte allo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato dal dirigente.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda ovvero debba essere iniziato d'ufficio, esso deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito a norma del successivo art. 115.
4. Ogni provvedimento amministrativo, eccetto gli atti regolamentari e di indirizzo, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione degli interessati.

**Art. 114**

**Responsabile del procedimento amministrativo**

1. Il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente.
2. Il dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
3. L'adozione del provvedimento finale compete al dirigente del settore.
4. L'unità organizzativa competente e il nominativo del dirigente responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

**Art. 115**

**Termini dei procedimenti**

1. I procedimenti amministrativi, divisi per tipologia, hanno tempi certi.
2. Il Regolamento dei procedimenti amministrativi detta i relativi termini.
3. Con il medesimo Regolamento è, altresì, disciplinata la presentazione di domande, istanze o documenti alla Provincia, al fine del rispetto dei termini sopra indicati.
4. Nel caso di mancata determinazione del termine, il termine finale è fissato in novanta giorni e quello intermedio per il responsabile del procedimento in sessanta giorni.

#### **Art. 116**

##### **Tesserino di riconoscimento dei dipendenti provinciali**

1. I dipendenti provinciali assegnati ad uffici accessibili al pubblico sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento, dotato di fotografia, sul quale debbono essere riportati cognome e nome, qualifica e servizio di appartenenza.
2. Tale tesserino di riconoscimento è portato in maniera visibile per l'intera durata del servizio.

#### **Art. 117**

##### **Provvedimenti di ausilio finanziario ed economico**

1. Il conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati, sono subordinati a criteri predeterminati con delibera del Consiglio Provinciale.

#### **Art. 118**

##### **Partecipazione ai procedimenti**

1. La Provincia assicura la partecipazione degli interessati o dei cittadini ai procedimenti di amministrazione a carattere generale secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2. Quando non siano previste altre forme di partecipazione da specifiche disposizioni di legge o del presente Statuto ai fini della formazione di piani, programmi e di altri atti amministrativi generali, può essere indetta, secondo modalità stabilite con regolamento, un'udienza pubblica cui

possono partecipare soggetti pubblici e privati interessati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in preparazione.

3. Per i provvedimenti a carattere puntuale sono garantiti i diritti di informazione e di partecipazione dei destinatari e degli interessati, i quali hanno diritto di:

- a) essere sentiti dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) assistere alle ispezioni ed agli accertamenti intesi a verificare fatti rilevanti agli stessi fini;
- c) ottenere le informazioni richieste sullo stato degli atti e della procedura.

4. Nell'esercizio dei diritti di partecipazione al procedimento gli interessati possono farsi rappresentare per singoli atti da persona da essi delegata per iscritto.

5. Il provvedimento finale è immediatamente comunicato a ciascuno dei destinatari a cura del responsabile del procedimento con l'indicazione dei mezzi di impugnazione e dei relativi termini.

#### **Art. 119**

##### **Semplificazione dei procedimenti**

1. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa la Provincia adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini all'ente.

#### **Art. 120**

##### **Atti amministrativi monocratici**

1. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente sono emanati con la denominazione di "ordinanza" o di "decreto"; quelli del Segretario Generale sono emanati con la denominazione di "decreto"; quelli dei dirigenti sono emanati con la denominazione di "decreto" e "determinazione".

**RESPONSABILITÀ'**

**CAPO I**

**RESPONSABILITÀ'**

**Art. 121**

**Responsabilità**

1. Per gli amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. La Provincia stipula, a tal fine, adeguate polizze di assicurazione.

**Art. 122**

**Patrocinio legale**

1. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile nei confronti di un suo amministratore, del Segretario Generale o di un dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'inizio del procedimento facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente chiederà la restituzione agli interessati di tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado di giudizio.
3. La Giunta valuta i casi di colpa che non giustificano l'esercizio della rivalsa o lo giustificano solo in parte, considerando le modalità del fatto e le motivazioni della sentenza penale di condanna.

**TITOLO IX**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E**

**FINALI**

**CAPO I**

**Art. 123**

**Norma di rinvio**

1. Sino a quando non entreranno in vigore i previsti regolamenti, continueranno ad applicarsi le norme

regolamentari in atto nella Provincia e le norme statali in quanto compatibili.

**Art.124**

**Revisione e modifica dello Statuto**

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Provinciale con la procedura di cui all'art.6 del D.Lgs. 267/00.
2. Le proposte di modifica allo Statuto devono essere sottoscritte da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Provincia. Le proposte di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere rinnovate prima di un anno dalla reiezione.
3. In deroga al comma 2, è ammessa la revisione dello Statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative.